

Contratto per la Fornitura in Service full risk di Sistemi per  
Emocomponenti, occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di  
anni 3 (tre) C.I.G.: 96114367E5.

IMPOSTA di BOLLO  
ASSOLTA  
(F24 Allegato)

L'anno 2023 il giorno 3, del mese di AGOSTO, i rappresentanti  
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. "Codice Amministrazione  
Digitale":

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** – Partita IVA  
01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,  
Commissario Straordinario - Dott. Egisto BIANCONI, nato a [REDACTED] il  
[REDACTED] e domiciliato per la carica in Via Enrico Fermi, 15 –  
01100 Viterbo (VT);

e la Ditta **FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. – Socio Unico** con Sede  
Legale Via Camagre, 41 – 37063 Isola della Scala (VR) C.F. e P.I.  
n. 03524050238 (di seguito denominata per brevità "Ditta/Società  
Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore"  
"Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di Verona (VR), nella  
persona della Sig.ra Isabella BRUNI nata [REDACTED]  
il [REDACTED] domiciliata per la carica presso la  
Sede Legale, in qualità di Procuratore Speciale, come risultante da Procura,  
agli atti (**ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'Identità**), convengono a  
quanto di seguito riportato:

#### PREMESSO

- Con Deliberazione DG n. 47/2023, è stata indetta una Procedura aperta  
telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.

ATTO REGISTRATO  
NEL REPERTORIO DEI CONTRATTI  
al Numero 142 in Data 1 AGO 2023  
Viterbo, li 3  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dr. Giovanni Firmiani

n. 50/2016 e ss.mm. e ii, la fornitura in service full risk di sistemi per emocomponenti, occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di anni tre + uno, per un importo triennale posto a base d'asta è pari ad € 720.000,00

- IVA esclusa;

-	Che con Deliberazione CS n. 418/2023, è stata aggiudicata, alla ditta
	<b>FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.</b> la fornitura in oggetto del presente
	contratto, per un periodo di mesi 36 + 12 mesi, per un importo complessivo
	triennale di € 672.105,84 - Iva esclusa, ( <b>ALLEGATO N° 2 – Copia</b>
	<b>Offerta Economica);</b>

-	Che le parti dichiarano che la documentazione di gara, l'offerta tecnica e listino prezzi, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, <u>anche se non</u> totalmente allegati;
---	---

-	Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [REDACTED] contratta con BNL S.p.A., per una somma garantita di € 26.884,23 e con validità fino alla scadenza contrattuale <b>(ALLEGATO N°3 – Copia Polizza</b>
	<b>n.</b> [REDACTED]

## TUTTO CIÒ PREMESSO

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura in Service Full Risk di Sistemi per  
SIMT, occorrenti all'ASL di Viterbo, per la durata di anni tre + uno, con  
modalità/quantità e caratteristiche minime riportate nel Capitolato Speciale

d'oneri e come dettagliato specificatamente all' **ALLEGATO N° 2**.

## **ART. 2 - AMMONTARE E DURATA**

L'ammontare complessivo triennale della fornitura/service in oggetto, è pari a € 672.105,84 - Iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2**).

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di mutate esigenze aziendali da ricondurre a riordinamenti di laboratorio, variazione in aumento/tipologia di diagnostica o per disposizione di riorganizzazione a livello regionale dei centri di riferimento.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore annuo, su ogni singolo lotto, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell'esecuzione del service.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 3 + 1 anni naturali e consecutivi, a decorrere **dalla data di collaudo dell'ultima attrezzatura oggetto di fornitura.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata anni 1 (uno) per un importo pari all'aggiudicazione annuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.



	La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore	
	mediante posta elettronica certificata.	
	La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs.	
	n. 50/2016 ss. mm. e ii. riserva, <u>in via del tutto eventuale e opzionale</u> , previa	
	insindacabile valutazione interna, di prorogare, per un periodo di mesi 6 (sei),	
	l'Appalto alla scadenza del Contratto per il tempo strettamente necessario alla	
	conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo	
	contraente.	
	L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante	
	uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione	
	Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle	
	prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a	
	condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.	
	I requisiti minimi ed indispensabili della fornitura/service, sono	
	dettagliatamente indicati nella documentazione di gara, che dovranno essere	
	rispettati per l'intera durata contrattuale	
	Si specifica che il presente contratto è assoggettato alla " <u>Clausola risolutiva</u> "	
	in caso di aggiudicazione di gara aggregata/regionale, Convenzione Consip	
	senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.	
	<b><u>ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA -</u></b>	
	<b><u>CONSEGNE</u></b>	
	I tempi per la consegna, installazione e collaudo delle attrezzature <u>non</u>	
	<u>potranno essere superiori a 30 (trenta) giorni solari complessivi dalla data di</u>	
	<u>emissione dell'ordine.</u>	
	L'Amministrazione si riserva di indicare in fase di ordine una data di	



consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con

eventuali lavori di predisposizione dei locali. I tempi indicati saranno assunti

quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

Le apparecchiature devono essere consegnate, installate e collaudate presso i

locali del SIMT dell'ASL di Viterbo.

I reagenti ed il materiale di consumo dovranno essere consegnate nel più

breve tempo possibile e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla

data di ricevimento dell'ordine. La ditta aggiudicataria dovrà consegnare il

materiale nella quantità di volta in volta richiesta presso il punto di consegna

indicato sull'ordine. La merce viaggia a rischio e pericolo dei fornitori, i

quali dovranno, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare

che la merce stessa subisca avaria durante il trasporto. La consegna della

strumentazione si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto,

facchinaggio nei locali, installazione e montaggio. Unitamente alla

strumentazione, il Fornitore contraente, dovrà consegnare la documentazione

e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista. Per l'esecuzione della

fornitura della strumentazione oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si

obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i medesimi all'indirizzo

indicato nell'Ordine. Lo scarico merce dovrà avvenire "al piano" e nei locali

richiesti dall'ASL. Tutti i prodotti sottoposti a scadenza, dovranno avere, al

momento della consegna, **almeno 2/3 della loro validità.**

A consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o

comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata

entro sette giorni dal ricevimento. La comunicazione interrompe i termini di

pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del

materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'ASL, e fatto salvo il risarcimento del danno *medio tempore* cagionato.

Si precisa, inoltre, che è facoltà dell'ASL contestare la merce consegnata, non soltanto entro i sette giorni successivi al ricevimento, ma anche successivamente a tale termine nell'ipotesi di vizio occulto, non rilevabile all'atto della consegna, che si manifesti al momento dell'utilizzo.

La sostituzione della merce contestata dovrà avvenire entro sette giorni dalla segnalazione effettuata tramite PEC, salvo particolari casi di urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore. Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione dell'oggetto della contestazione il committente procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Le consegne dei reagenti e materiale di consumo dovranno essere effettuate a secondo delle necessità e su esclusiva richiesta dell'ASL di Viterbo a seguito dell'emissione di un ordinativo. Luogo di consegna è presso il SIMT dell'ASL di Viterbo – P.O. di Belcolle.

#### **ART. 4 – EVENTI PARTICOLARI**

##### **Fuori produzione**

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della produzione, il Fornitore **dovrà comunicare tempestivamente** all'ASL per iscritto la

	mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante	
	l'indisponibilità, indipendentemente dal ricevimento di eventuali ordinativi di	
	fornitura.	
	Eventualmente potrà proporre un prodotto in sostituzione avente	
	caratteristiche tecniche prestazionali o funzionali sovrapponibili a quelle	
	previste da capitolato, alle medesime condizioni economiche convenute in	
	sede di gara, allegando congiuntamente alla comunicazione, relativa scheda	
	tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste	
	in fase di gara, nonché campionatura dello stesso. Il prodotto proposto sarà	
	poi oggetto di valutazione con le stesse modalità previste dalla procedura di	
	gara. In caso di parere favorevole sarà comunicata al Fornitore l'accettazione	
	della sostituzione tramite ordinativo formale da parte dell'Anatomia	
	Patologica richiedente.	
	Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.	
	<b>Indisponibilità temporanea del prodotto</b>	
	Il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata	
	consegna nei termini stabiliti, dovrà comunicare per iscritto la causa ed il	
	periodo dell'indisponibilità temporanea del prodotto, ove noto o prevedibile	
	entro e non oltre 2 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo	
	di fornitura. Il fornitore sarà comunque tenuto a reperire, in alternativa sul	
	mercato, il prodotto temporaneamente indisponibile, in caso di necessità da	
	parte dell'ASL. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà	
	applicata la penale.	
	<b>Aggiornamento tecnologico</b>	
	Qualora nel corso di validità del contratto, si registrasse da parte della ditta	



aggiudicataria l'immissione sul mercato di apparecchiature, prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, si potrà autorizzare la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche, previa valutazione dell'ASL. Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo contrattuale. In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione. Solo a seguito di comunicazione da parte del Laboratorio dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

#### **Adeguamento normativo**

Qualora nel corso di validità del contratto venissero emanate direttive statali e/o comunitarie riguardanti l'autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione in materia, il Fornitore sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, ed a sostituire, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate.

#### **ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo indicato al precedente art. 2 verrà fatturato dal Fornitore all'Azienda.

Relativamente al noleggio il fornitore dovrà emettere una fattura posticipata

trimestrale (31/03 – 30/06 - 30/09 – 31/12).

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dalla stazione appaltante, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell'ordinativo di acquisto. Il Fornitore dichiara di assoggettarsi alle disposizioni del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00308 del 3/7/2015, il quale si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato al presente atto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo effettuato dal DEC, sui dispositivi/Kit dei singoli ordinativi, individuato con Deliberazione CS n° 418/2023, nella figura del Direttore UOC SIMT.

La fatturazione emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere numero di d'ordine, DDT, numero di deliberazione di aggiudicazione e CIG.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Banca Nazionale del Lavoro – Sede Verona**  
**IBAN** [REDACTED]

#### **ART. 6 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL**

### **FORNITORE**

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

### **ART. 7 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esattività delle forniture, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto. (ALLEGATO N° 4 - Copia RCT)

E' fatto obbligo all'aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione, pena risoluzione anticipata del contratto.

### **ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. L'Amministrazione di caso di intervenuta



aggiudicazione aggregata/regionale e/o convenzione Consip della medesima  
procedura, risolverà il presente contratto.

#### **ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a  
risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs.  
n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle  
ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.e ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave  
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da  
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una  
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la  
stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere  
riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli  
addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)  
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite  
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il  
termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su  
proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle  
prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del  
Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che,  
salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro  
i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il  
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con

l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative

	pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante;	
	in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà	
	d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.	
	Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le	
	modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:	
	a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;	
	b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso	
	l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino	
	in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la	
	Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016	
	e ss.mm. e ii. e delle altre norme che disciplinano tale capacità	
	generale;	
	c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con	
	la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80	
	del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che	
	stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica	
	Amministrazione;	
	d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale	
	e retributiva da parte dell'Appaltatore;	
	e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento	
	retributivo dei lavoratori dipendenti;	
	f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le	
	notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione	
	dell'esecuzione contrattuale;	
	g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di	



	comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle	
	norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;	
	h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;	
	i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati	
	dall'Azienda;	
	j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;	
	k) frode nell'esecuzione del Contratto;	
	l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per	
	ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa,	
	nel corso della durata del Contratto;	
	m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della	
	regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari	
	dalla contestazione intimata dall'Azienda.	
	n) casi previsti dall'art. 8 del presente contratto.	
	o) mancato rinnovo RCT.	
	Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda	
	comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione,	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.	
	In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad	
	incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della	
	cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo	
	pari alla cauzione predetta.	
	Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti	
	dall'Azienda.	

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### **ART. 10 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm e ii..

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

**ART. 11 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI  
FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER  
INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa



graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

## **ART. 12 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E**

### **SUBAPPALTO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

## **ART. 13 – PENALI**

La ditta aggiudicataria è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio proposto rispetto ai termini indicati nel Capitolato.

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, secondo le tempistiche indicate.

Si specifica in relazione ad altri inadempimenti che verranno applicate se seguenti penali:

- primo inadempimento - penale di € 250,00
- secondo inadempimento - penale € 500,00

➤ terzo inadempimento - penale € 1.000,00

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata l'inadempienza.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

#### **ART. 14 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.**

##### **n. 165/2001**

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i

*dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

#### **ART. 15 – REVISIONE DEI PREZZI**

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La stessa è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

#### **ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente



il Foro di Viterbo.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dall'Aggiudicatario saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le ASL, la documentazione di gara, l'offerta tecnica e il Listino Prezzi.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.**

**Azienda S.L. di Viterbo**

**Procuratore Speciale**

**Il Commissario Straordinario**

**Sig.ra Isabella BRUNI**

**Dott. Egisto BIANCONI**

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.**

**FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.**

**Azienda S.L. di Viterbo**

**Procuratore Speciale**

**Il Commissario Straordinario**

**Sig.ra Isabella BRUNI**

**Dott. Egisto BIANCONI**

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti,**  
**ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice**  
**Amministrazione Digitale".**

ALLEGATO n° 1

Diritti Segreteria



€ 0,26

Diritti Segreteria



€ 5,16

REPUBBLICA ITALIANA



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Viterbo

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Fornitura in service full-risk di Sistemi per Emocomponenti per SIMT occorrenti alla ASL di Viterbo per il periodo di tre anni+uno, e numero registro di sistema: PI015398-23

Offerta Economica - Lotto Numero: 1

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE DASTIANA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
1	0	96114267E5	Apparecchi per trasfusione	BN33192330-4	Apparecchi per trasfusione	KIT		1	720.000,00	672.105,84	672.105,84	672.105,84	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.zip.p7m 19004B5B20160CFDE7ED543AAC7646B9CD431282665F2C35DB9E594EE76AA51E

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 672.105,84 €

Ragione sociale del Concorrente: FRESINIUS KABI ITALIA SRL

VIA CAMAGRE N. 41 - 37063 Isola della Scala (Verona)

C.F. 03524050238 P.IVA 03524050238

Firmato digitalmente

AUEGATO  
u° 2

SERVICE SIMT

TABELLA N° 1 - COSTO KIT

LOTTO N CIG 96114367E5

Riportare nella prima e terza colonna, contraddistinte con la lettera A) e C), nello stesso ordine con il quale risultano riportati sul modello A), rispettivamente le voci e le quantità dei prodotti in gara

A	B	B1	B2	C	D	E	F	G	I
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CND	RDM	FABBRICAZIONE TRIENNALE	CONF. TRIENNALE OFFERTE	PEZZI A CONF.	PREZZO OFFERTO PER CONF.	COSTO TOTALE TRIENNALE (D x F)	SCONTO APPLICATO AL PREZZO DI LISTINO
1. Sacca quadrupla Top and Bottom da 450ml CPD/BAQ M con filtro in linea per la leucodeplezione del GRC	CQ32255	B0101020101	1499614/R	45.000 PZ	1.875	24	212,40 € (Duecentododici,quaranta Euro)	398.250,00 € (TRECENTONOVANTOTTO MILADUECENTOCINQUANTA/00 Euro)	84,11%
2. Sacca singola da plasma/autodonzione 450ml (CPD/A)	T2109	B0101010201	16503/R	1.500 PZ	37,5	40	220,00 € (Duecentoventi/00 Euro)	8.250,00 € (OTTOMILADUECENTOCINQUANTA/00 Euro)	85,49%
3. Sacche per aliquote pediatriche	R6R2004	B010201	1597013/R	300 PZ	6,25	48	576,00 € (Cinquecentosettantasei/00 Euro)	3.800,00 € (TRE MILASEICENTO/00 Euro)	66,76%
4. Sacca transfer 1000 ml	R6R2031	B010201	1597034/R	300 PZ	6,25	48	66,00 € (Novantasei/00 Euro)	600,00 € (SEICENTO/00 Euro)	84,50%
5. Sacca transfer 600 ml	R6R2035	B010201	1857782/R	300 PZ	3,125	96	230,40 € (Duecentotrenta,quaranta Euro)	720,00 € (SETTECENTOVENTI/00 Euro)	85,95%
6. Kit per la preparazione dei concentrati piastrinici da Pool di Buffy Coat leucodepleti	CT52600	B010202	1333320/R	3.000 PZ	100	30	360,00 € (Trecentosessanta,00 Euro)	36.000,00 € (TRENTASEIMILA/00 Euro)	PRODOTTO NON PRESENTE A LISTINO 2023
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
COSTO TOTALE TRIENNALE								447.420,00 € (QUATTROCENTOQUARANTASETTE MILAQUATTROCENTOVENTI/00 Euro)	

\* (\*) La scrivente precisa che, al fine di poter evadere gli ordini, rispettando la normativa CE che vieta il frazionamento delle confezioni complete, la scrivente invita la Vs. Spett.le Azienda a predisporre gli ordini dei KIT sopra indicati rispettando il loro confezionamento.

Data ISOLA DELLA SCALA (VR), 24/02/2023 Firma del legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Isabella Bruai

Procuratore Speciale

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2009, n. 445,  
all D.Lgs. 7 Marzo 2003, N. 82 e norme collegate

N.B.

N.B.: il risultato della colonna G) va riportato nella Riga 1 della Tabella 4

TABELLA N° 3 - STRUMENTAZIONE

CIG 96114367E5

A	B	C	D	E
STRUMENTO	NUMERO STRUMENTI	PREZZO TRIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE	PREZZO TRIENNALE SERVIZIO LOCAZIONE	COSTO TRIENNALE COMPLESSIVO
SCOMPOSITORI AUTOMATICI PROGRAMMABILI PER SACCHE DI SANGUE e Clamp a siringa (N. Cod. 9026501 - VEDERE DETTAGLIO ALLEGATO)	6	42.336,60 € (QUARANTADUEMILATRECENTOTRENTASEI/60 Euro)	116.183,88 € (CENTOSEDICIMILACENTOTTANTATRE/88 Euro)	158.520,48 € (CENTOCINQUANTOTTO MILACINQUECENTOVENTI/48 Euro)
BILANCE ELETTRICHE BASCULANTI PER LA DONAZIONE DI SANGUE (N. Cod. 9029621 - VEDERE DETTAGLIO ALLEGATO)	7	8.701,62 € (OTTOMILASETTENTACINQUE/02 Euro)	23.878,14 € (VENTITREMILAOTTOCENTOSETTANTOTTO/14 Euro)	32.579,76 € (TRENTADUEMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/16 Euro)
SALDATORI ELETTRICI PORTATILI (N. Cod. 9027011 - VEDERE DETTAGLIO ALLEGATO)	12	4.583,66 € (QUATTROMILACINQUECENTOESSANTATRE/66 Euro)	12.524,04 € (DODICIMILACINQUECENTOVENTIQUATTRO/54 Euro)	17.087,70 € (DICIASSETTEMILAOTTANTASETTE/70 Euro)
STRIPPATORI PER TUBI MANUALI (N. Cod. 8103208 - VEDERE DETTAGLIO ALLEGATO)	6	340,41 € (TRECENTOQUARANTA,41 Euro)	834,20 € (NOVECENTOTRENTAQUATTRO/20 Euro)	1.274,61 € (MILLEUECENTOSETTANTAQUATTRO/61 Euro)
STRIPPATORI PER TUBI AUTOMATICI (N. Cod. 8101079 - VEDERE DETTAGLIO ALLEGATO)	1	874,20 € (OTTOCENTOSETTANTAQUATTRO/20 Euro)	2.399,07 € (DUEMILATRECENTONOVANTANOVE/07 Euro)	3.273,27 € (TRE MILAUECENTOSETTANTATRE/27 Euro)
SALDATORE ELETTRICO DA BANCO (N. Cod. 9029701 - VEDERE DETTAGLIO ALLEGATO)	4	3.191,55 € (TRE MILACENTONOVANTUNO/55 Euro)	8.759,07 € (OTTOMILASETTENTOCINQUANTANOVE/07 Euro)	11.950,62 € (UNDICIMILANOVECENTOCINQUANTA/62 Euro)
COSTO TOTALE TRIENNALE PER STRUMENTAZIONE				224.685,54 € (DUECENTOVENTIQUATTROMILASEICENTOTTANTACINQUE/54 Euro)

N.B.: Il risultato della colonna E) va riportato nella Riga 3 della Tabella 4

Firma della Scala (VR) 24/02/2023

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.  
Isabella Bruni

Procuratore Speciale

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2002, n. 445,  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 62 e norme collegiali



## SERVICE SIMT

CIG 96114367E5

### TABELLA N° 4 - COSTO GLOBALE DELLA FORNITURA

COSTO TRIENNALE KIT (1)	447.420,00€ (QUATTROCENTOQUARANTASETTEMILAQUATTROCENTOVENTI/00 Euro)
COSTO TRIENNALE MATERIALE ACCESSORIO (2)	
COSTO TRIENNALE STRUMENTAZIONE (3)	224.685,84€ (DUECENTOVENTIQUATTROMILASEICENTOTTANTACINQUE/84 Euro)
(1) Riportare il totale della colonna G della Tabella 1	
(2) Riportare il totale della colonna E della Tabella 2	
(3) Riportare il totale della colonna E della Tabella 3	
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA TRIENNALE	672.105,84 € (SEICENTOSETTANTADUEMILACENTOCINQUE/84 Euro)
% DI RIBASSO APPLICATO	6,651970%

La scrivente precisa che:

- i costi relativi alla sicurezza sono pari al 2% dell'importo dell'offerta e, quindi, equivalenti ad € 13.442,12
- i costi relativi alla manodopera sono pari al 9,37% dell'importo dell'offerta e, quindi, equivalenti ad € 62.976,32

Isola della Scala (VR) 24/02/2023

**FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.**

**Isabella Bruni**

**Procuratore Speciale**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 e norme collegate



ATTO DI FIDEIUSSIONE ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m.193 del 16 settembre 2022

Garanzia Fideiussoria n.		Garante	
[REDACTED]		Banca Nazionale del Lavoro Spa Apac Trade Finance e Garanzie – Garanzie, Via del Mulino 9 - PL U3, 20057 Assago (MI)	
Città	Via	Cap	Provincia
Roma	Viale Altiero Spinelli n. 30	00157	RM
C.F./P.Iva 09339391006		Pec fideiussioni@pec.bnlmail.com	

Contraente			
<b>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</b>			
Città	Via	Cap	Provincia
ISOLA DELLA SCALA	VIA CAMAGRE 41	37063	VR
C.F./P.Iva 03524050238		Pec TENDER-IT@FKI-SRL.LEGALMAIL.IT	

Stazione Appaltante			
<b>ASL VITERBO</b>			
Città	Via	Cap	Provincia
VITERBO	VIA ENRICO FERMI 15,	01100	VT
C.F./P.Iva 01455570562		Pec PROT.GEN.ASL.VT.IT@LEGALMAIL.IT	

Descrizione opera/servizio/fornitura	Luogo di esecuzione
Aggiudicazione della procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 58-60 del D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii alla ditta Fresenius Kabi Italia, avente ad oggetto la fornitura in service full risk di sistemi per Emocomponenti, occorrenti all'ASL di Viterbo, per la durata di anni tre + uno. CIG 96114367E5	VITERBO
Costo Aggiudicazione (€) EUR 672.105,84 (Euro seicentoseptantaduemilacentocinque/84)	Ribasso % asta
Somma Garantita (€) <b>EUR 26.884,23 (Euro ventiseimilaottocentoottantaquattro/23)</b>	% dell'importo contrattuale
	Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'importo della fidejussione è ridotto pari al 50 % per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001 cumulabile con la riduzione di un ulteriore 20 % per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del predetto decreto

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.



**BNL**  
**GRUPPO BNP PARIBAS**



**La banca per un mondo che cambia**

IL CONTRAENTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Emessa in n. 1 copia ad un solo effetto il 18 Luglio 2023





Garanzie/POG

Spett.le  
ASL VITERBO  
VIA ENRICO FERMI 15  
01100 VITERBO (VT)  
Italia

Assago, 18 Luglio 2023

Schema tipo 1.2 (d.m. 193 del 16 settembre 2022)

Garanzia fideiussoria definitiva n. 0947000000087545

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

#### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
  - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
  - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  - c) rimborso:
    - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
    - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
    - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

#### **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

1. L'efficacia della garanzia:
  - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1, ma in ogni caso non oltre il **31 dicembre 2026**.



2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento della commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

#### **Art. 3 - Somma garantita**

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
  - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
  - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### **Art. 5 - Surrogazione - Regresso**

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 6 - Sanzioni internazionali**

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

#### **Art. 7 - Forma delle comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### **Art. 8 - Foro competente**

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



ALLEGATO n° 4

**HDI**

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Milano, 03/01/2023

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE N. [REDACTED]**

**COMPAGNIA DI ASS.NI:** HDI Global SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia 100%

**DITTA ASSICURATA:** FRESENIUS KABI ITALIA SRL  
VIA CAMAGRE 41  
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)  
C.F./P.I.: 03524050238

**ATTIVITA':** Produzione e distribuzione di prodotti di dispositivi medici tra cui la tecnologia trasfusione, chimici e prodotti farmaceutici.  
Servizi medici, tra cui la terapia di infusione e nutrizione clinica (parenterale / enterale).

**GARANZIE ASSICURATE:** Responsabilità Civile Terzi ( RCT )  
Responsabilità Civile Operai ( RCO )  
Responsabilità Civile Prodotti ( RCP )

**PERIODO DI COPERTURA:** Dalle ore 00.00 del **01/01/2023** alle ore 24.00 del **31/12/2023**

**MASSIMALI:**  
R.C. Terzi € 1.000.000,00 per sinistro  
R.C. Operai € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per persona  
R.C. Prodotti € 1.000.000,00 per sinistro ed anno

Sono richiamate tutte le condizioni di polizza, fermo restando che questo certificato non può modificarle.

[REDACTED]



sezione	codice	numero causale	estremo identificativo
RIO		1552	

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2023-08-07 09:25:18 (UTC)****File verificato: E:\Contratto FreseniusKISrl Del CS n.418.pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: BIANCONI EGISTO  
Firma verificata: OK  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
online: 07/08/2023 09:26:38

**Dati del certificato del firmatario BIANCONI EGISTO:**

Nome, Cognome: EGISTO BIANCONI  
Numero 202350570933  
identificativo:  
Data di scadenza: 06/04/2026 00:00:00  
Autorità di InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A.,  
certificazione: Qualified Trust Service Provider,  
, IT  
Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
certificato (CPS):  
Identificativo del OID 0.4.0.194112.1.2  
CPS:  
Identificativo del OID 1.3.76.36.1.1.61  
CPS:  
Identificativo del OID 1.3.76.16.6  
CPS:  
Note di utilizzo del Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla  
certificato: Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: BRUNI ISABELLA  
Firma verificata: OK  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
online: 07/08/2023 09:23:56

**Dati del certificato del firmatario BRUNI ISABELLA:**

Nome, Cognome: ISABELLA BRUNI  
Numero SIG0000004242465  
identificativo:  
Data di scadenza: 11/03/2024 00:00:00



ità di  
azione:

DiKe6 -

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere  
S.p.A.,  
Qualified Trust Service Provider,  
, IT

Esito verifica firma digitale

Documentazione del  
certificato (CPS):

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>

Identificativo del

OID 0.4.0.194112.1.2

CPS:

Identificativo del

OID 1.3.76.14.1.1.30

CPS:

Identificativo del

OID 1.3.76.16.6

CPS:

Note di utilizzo del  
certificato:

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla  
Determinazione Agid N. 121/2019

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006